

**BORGO TOSSIGNANO • CASALFIUMANESE • CASTEL DEL RIO • CASTEL GUELFO •
CASTEL SAN PIETRO TERME • DOZZA • FONTANELICE • IMOLA • MEDICINA • MORDANO**

COMUNE DI MEDICINA

Sindaco Onelio Rambaldi
Segretario Comunale Cinzia Giacometti
Responsabile del Servizio Francesca Vassura

Adozione Delibera C.C. n. 26 del 17/04/2013
Controdeduzioni Delibera C.C.
Approvazione Delibera C.C.

RUE

ALLEGATO 3 DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS

TESTO CONTRODEDOTTO

TOMO



RESPONSABILE DI PROGETTO


Arch. Alessandro Costa

UFFICIO DI PIANO FEDERATO

Arch. Alessandro Costa
Dott.ssa Raffaella Baroni
Dott. Lorenzo Diani
Ing. Morena Rabiti

CONSULENTI DI PROGETTO

Arch. Franco Capra
Arch. Piergiorgio Mongioj
Arch. Mario Piccinini
Arch. Ivano Serrantoni



GRUPPO DI LAVORO RUE

COLLEGIO DEI FUNZIONARI AL 15.07.2015

Arch. Alessandro Costa, *Ufficio Tecnico Associato Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel Guelfo, Fontanelice*
Geom. Maurizio Bruzzi, *Comune di Castel del Rio*
Arch. Ivano Serrantoni, *Comune di Castel San Pietro Terme*
Ing. Susanna Bettini, *Comune di Dozza*
Ing. Fulvio Bartoli, *Comune di Imola*
Arch. Francesca Vassura, *Comune di Medicina*
Geom. Alfonso Calderoni, *Comune di Mordano*

COLLABORATORI E CONTRIBUTI

Ing. Giulia Angelelli, *dirigente Comune di Medicina sino al 23.05.2014*
Arch. Nicola Cardinali, *Comune di Castel Guelfo*
Dott.ssa Emanuela Casari, *Comune di Medicina*
Roberto Cenni, *Comune di Imola*
Arch. Manuela Mega, *Comune di Castel San Pietro Terme*
Geom. Stefania Mongardi, *Comune di Castel San Pietro Terme*
Saverio Orselli, *Comune di Imola*
Arch. Roberta Querzè, *Comune di Imola*
Ing. Morena Rabiti, *Comune di Castel Guelfo*
Ing. Laura Ricci, *Comune di Imola*
Dott.ssa Valeria Tarroni, *Comune di Imola*
Geom. Tiziano Trebbi, *Comune di Medicina*
Ing. Rachele Bria, *Comune di Medicina*
Dott. Geol. Lucietta Villa, *Comune di Imola*
Arch. Fausto Zanetti, *Comune di Castel San Pietro Terme*

CONTRIBUTI SPECIALISTICI

Analisi della potenzialità archeologica:

Dott. Xabier Z. Gonzalez Muro
Dott. Giacomo Orofino

Classificazione acustica:

AIRIS

ValSAT:

GEA Progetti
A++ associati - Progetti Sostenibili

Geologia e Morfologia:

Studio Quintili e associati

Sismica:

Studio geologico ambientale ARKIGEO di Gasparini Dott. Geol. Giorgio:

Si ringrazia per la collaborazione:

AITE – Associazione Indipendente Tecnici Edilizi
AREA BLU
ARPA - Sezione Provincia di Bologna - Distacco imolese
AUSL Imola – Dipartimento Salute Pubblica (UOC: Igiene e Sanità Pubblica - Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro)
Dott. Paolo Mattiussi, Responsabile Servizi Programmazione Territoriale Regione Emilia - Romagna

INDICE

Art. 1	OGGETTO E DEFINIZIONI	Pag. 1
Art. 2	TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE	Pag. 1
Art. 3	CRITERI GENERALE PER LA COLLOCAZIONE	Pag. 1
Art. 4	LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA SU CUI SONO INSTALLATI DEHORS	Pag. 1
Art. 5	CARATTERISTICHE, UBICAZIONE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO	Pag. 2
Art. 6	MODALITÀ DI GESTIONE	Pag. 3
Art. 7	PROGETTI DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E PROGETTI DI TUTELA RECUPERO E VALORIZZAZIONE	Pag. 3
Art. 8	PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS	Pag. 3
Art. 9	DURATA E RINNOVO DELLE CONCESSIONI	Pag. 4
Art. 10	TASSE.....	Pag. 5
Art. 11	SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI AD OCCUPARE SUOLO PUBBLICO CON DEHORS	Pag. 5
Art. 12	SANZIONI	Pag. 5
Art. 13	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	Pag. 5
SCHEDA A	CARATTERISTICHE DI STRUTTURE ED ELEMENTI DI ARREDO	Pag. 7

Art. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento contiene la disciplina per l'occupazione a titolo temporaneo o permanente di suolo pubblico o privato ad uso pubblico, mediante strutture esterne individuate come "dehor" al fine di potenziare la qualità delle attività commerciali, con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela.
2. In conformità a quanto contenuto nell'art. 3.2.2 del Tomo III intercomunale, per dehor si intende l'insieme degli elementi mobili, facilmente smontabili e rimovibili, collocati temporaneamente ed in modo funzionale ed armonico in aree pubbliche o private ad uso pubblico, che delimitano e arredano lo spazio oggetto dell'occupazione.
3. I dehors non costituiscono superficie né volume in relazione agli indici urbanistico edilizi, non comportando durevole e permanente trasformazione edilizia del territorio. La loro realizzazione è soggetta al rilascio di concessione temporanea (di seguito denominata "concessione") da parte dell'Amministrazione comunale. L'installazione può essere eseguita anche in deroga alle distanze minime previste dal RUE, garantendone comunque la conformità alle normative sovraordinate (Codice Civile, Regolamento di Igiene, Codice della Strada, ecc.).
4. Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo e il relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché il suolo privato gravato di servitù di uso pubblico.

Art. 2 – TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE

1. Gli elementi di arredo esterno e i manufatti costituenti i dehors possono essere delle seguenti tipologie:
 - a. tavoli e sedie;
 - b. tavoli e sedie su pedana;
 - c. fioriere, recinzioni o altri elementi di delimitazione di tavoli e sedie anche su pedana;
 - d. ombrelloni a copertura delle tipologie a, b, c;
 - e. tende parasole e tendoni a copertura delle tipologie a, b, c;
 - f. strutture autonome coperte, aperte o chiuse ai lati, tensostrutture e tende di tipo fieristico autoportanti, non infisse al suolo ma stabilmente ancorate, di tipo smontabile e rimontabile senza demolizione a copertura delle tipologie a, b, c.

Art. 3 – CRITERI GENERALE PER LA COLLOCAZIONE

1. Il titolare/gestore di un'attività che intenda collocare su suolo pubblico un dehor dovrà ottenere preventiva concessione di occupazione di suolo pubblico.
2. In quanto precario ed amovibile, il dehor non deve essere diretto a supplire carenze strutturali dei locali a cui si riferisce.
3. Il dehor deve essere installato in prossimità e a servizio di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande o di laboratori di produzione artigianale di generi alimentari, purché l'installazione abbia carattere temporaneo e non comporti durevole e permanente trasformazione edilizia del territorio.
4. L'occupazione di suolo per i dehors deve garantire la maggiore attiguità possibile agli stessi, fatti salvi i diritti di terzi. Non è consentito installare dehors o parti di essi se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli.

Art. 4 – CARATTERISTICHE, UBICAZIONE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO

1. L'installazione di dehors è consentita esclusivamente per i locali che dispongono di servizi igienici aperti al pubblico. La dotazione di servizi igienici potrà essere garantita presso locali situati nelle immediate vicinanze ed opportunamente indicati alla clientela oppure con servizi igienici pubblici presenti nell'area circostante.
2. Dovrà sempre essere garantita, per tutte le tipologie di cui all'articolo 2, la conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e l'accessibilità a portatori di disabilità.
3. L'occupazione di suolo deve, di norma, avvenire in posizione prospiciente all'esercizio cui si riferisce, senza interferire con la viabilità pedonale e/o veicolare e fatti salvi i diritti di terzi.
4. Al fine di consentire il transito pedonale, deve essere garantito un corridoio pedonale non inferiore a mt. 1,50. Qualora la strada abbia un larghezza inferiore a 10 mt si potranno accettare corridoi di larghezza inferiore con un minimo da garantire di 0,90 mt.

5. Sotto i portici e nelle gallerie commerciali è ammessa esclusivamente la tipologia a, b, c di cui al precedente art. 2 comma 1, tali installazioni potranno essere consentite solamente se risulta assicurato un agevole transito pedonale.
6. Tutti gli elementi d'arredo, comprese le strutture che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono rientrare nelle dimensioni dell'area data in concessione.
7. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari per il passaggio dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a 3,5 metri lineari, salvo deroghe espressamente concordate con gli Enti interessati.
8. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica verticale ed orizzontale presente. In corrispondenza di intersezioni stradali, l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.
9. Devono essere evitate interferenze con reti tecniche o elementi di servizio delle varie utenze che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione (elementi interessati sono, per esempio: chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori di servizi erogati, toponomastica, illuminazione, cestini, supporti per manifesti e tabelloni, panchine, etc.).
10. L'occupazione non deve occultare la vista di targhe, lapidi, cippi commemorativi, tabernacoli né costituire elemento di disturbo di altri elementi architettonici e monumentali di rilevanza storico o religiosa.
11. In corrispondenza di accessi carrai, le strutture non dovranno interferire con il transito dei veicoli e con il campo visivo necessario per eseguire le manovre in piena sicurezza. In caso di immissione diretta sulle vie deve, quindi, essere mantenuto libero uno spazio adeguato alla manovra.
12. L'occupazione di suolo pubblico che impegni aree attrezzate per la sosta, nell'intero territorio comunale, è limitata ad una superficie massima (corrispondente a due posti auto).
13. Quando l'occupazione interessi una parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere, in ogni caso collocata, con spesa a carico del concessionario, adeguata segnaletica.
14. Su elementi, strutture e accessori con cui si occupa l'area non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio.
15. In ogni caso, l'occupazione è autorizzata nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada e delle normative vigenti per il superamento delle barriere architettoniche.

Art. 5 – LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA SU CUI SONO INSTALLATI DEHORS

1. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehors si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, ove ha sede l'attività, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il dehors.
2. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi e strutture che compongono i dehors deve essere risarcito dai titolari delle concessioni.
3. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, gli Uffici comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
4. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi, da concordarsi con il Servizio comunale competente, a spese del concessionario.

Art. 6 – MODALITÀ DI GESTIONE

1. Il concessionario deve custodire e difendere da ogni eventuale danno il dehor, facendone uso con le dovute cautele e diligenza, seguendo le norme tecniche previste da leggi e regolamenti in vigore, oltre che dagli usi e dalle consuetudini.
2. I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e in modo da garantire un buon impatto sul piano visivo e la sicurezza ed incolumità delle persone. In particolare, lo spazio pubblico dato in concessione non deve essere adibito ad uso improprio.
3. In caso contrario l'Amministrazione comunale, previa verifica, provvederà con diffida al concessionario per il ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione; in caso di inadempienza provvederà alla revoca della concessione ed ad ordinare la rimozione del dehors addebitando le spese all'esercente.
4. In particolare, in caso di dehors esterni a chioschi situati in aree verdi, in nessun caso deve essere alterato l'ambiente naturale in cui sono collocati.
5. Per evitare fenomeni di degrado, l'utilizzo dell'area esterna deve cessare con la chiusura dell'attività a cui si riferisce.
6. Nel caso in cui si tratti di pubblici esercizi, nei giorni e/o orari di chiusura dell'attività, tavoli e sedie dovranno essere custoditi in modo da impedirne l'utilizzo. Gli ombrelloni dovranno essere chiusi e le tende a sbraccio dovranno essere riavvolte.
7. Eventuali attività di intrattenimento musicale dovranno essere preventivamente comunicate o autorizzate dal competente ufficio comunale.

Art. 7 – PROGETTI DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E PROGETTI DI TUTELA RECUPERO E VALORIZZAZIONE

1. L'Amministrazione comunale approva, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, Progetti di valorizzazione commerciale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 14/99 e i Progetti di tutela recupero e valorizzazione nel centro storico ai sensi dell'art. 1.1.5 del RUE Tomo III sezione comunale, con l'obiettivo di migliorare la qualità della rete commerciale anche per adeguarla alle norme vigenti in materia igienico sanitaria. In tali progetti l'Amministrazione comunale determina per aree territoriali le prescrizioni tecniche per l'installazione dei dehors e le loro caratteristiche.
2. Per le concessioni relative a dehors ubicati nell'ambito delle aree disciplinate dai Progetti di cui al comma precedente si applicano le prescrizioni previste dai medesimi.
3. I titolari delle attività aventi sede nell'area di un Progetto approvato dovranno attenersi a quanto indicato nello stesso. Le specifiche norme attuative dei predetti Progetti possono prevedere modifiche alle prescrizioni del presente regolamento. Tali modifiche riguardano le caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie di dehors, e/o i limiti richiamati dal presente regolamento.

Art. 8 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio di concessione per l'installazione di dehors si avvia mediante la presentazione della domanda, da parte del titolare dell'attività e controfirmata dal proprietario dell'immobile se diverso dal titolare, di concessione temporanea presso lo Sportello Unico Attività Produttive – SUAP del Comune di Medicina, completa della documentazione richiesta dal portale PeopleSUAP e dei seguenti allegati, pertinenti alla tipologia di intervento:
 - estratto di cartografia dello strumento urbanistico vigente/adottato;
 - planimetria catastale in scala 1:1.000 o 1:2.000 e relativa visura;
 - rappresentazione grafica del manufatto come previsto dal RUE per le nuove costruzioni, completa di planimetria dell'area circostante;
 - relazione tecnico-illustrativa in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali utilizzati;
 - documentazione fotografica dei luoghi;
 - elaborati sul rispetto della Legge n. 13/1989 in relazione al superamento barriere architettoniche;
 - certificazione in ordine alle strutture portanti a verifica della vigente normativa antisismica, ed asseverazione di tecnico competente in materia per la verifica di resistenza e stabilità della struttura, a tutela della pubblica incolumità,
2. Il progetto deve tenere conto, oltre del contesto ambientale circostante, anche di eventuale coordinamento con interventi simili contigui; i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.
3. L'installazione dei dehors di tipologia a, b, c, d, e (art. 2 comma 1) autorizzata con il rilascio di concessione di occupazione di suolo pubblico. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori

non richiede nuova autorizzazione.

4. Per l'installazione di dehors di tipologia f (art. 2 comma 1) il titolo edilizio necessario è il permesso di costruire a termine ai sensi dell'art. 3.6.4 del RUE Tomo I e in conformità a detto articolo, il titolo dovrà essere accompagnato da fideiussione o deposito cauzionale a garanzia della rimozione di quanto costruito e alla rimessa in pristino dell'area di sedime. Il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico è contestuale al rilascio del titolo edilizio. L'annullamento o la revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico determina l'inefficacia del titolo edilizio.
5. La garanzia fidejussoria di cui al precedente comma 4, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del CC nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale. Lo svincolo della fideiussione sarà autorizzato dall'ufficio competente con proprio atto, su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuta rimozione del manufatto e del completo ripristino dell'originario precedente stato dei luoghi. Qualora la costruzione non venga rimossa entro i termini indicati nella concessione, si procederà con diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali si azionerà la fideiussione e l'Amministrazione comunale provvederà agli adempimenti previsti.
6. Per strutture ed elementi che insistono su aree o immobili vincolati ai sensi del DLgs. 22 gennaio 2004, n. 42 è necessario, prima della loro installazione, il nulla-osta della Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna.
7. Ogni materiale od oggetto a protezione dei dehors, tende, teli, graticci di delimitazione, nonché qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente regolamento relativa a forma, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente concessa, in forma di variante, sulla base di quanto disposto dal presente atto.
8. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali, per esempio, aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce posti allo stesso livello, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il concessionario dovrà munirsi dell'assenso della proprietà e/o esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, a seconda dei soggetti interessati.
9. Per le strutture da realizzare su suolo privato od in aderenza ad edifici di altra proprietà è necessario il nulla osta delle proprietà individuate, fatti salvi diritti di terzi e quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 9 - DURATA E RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. Il termine di validità della concessione rilasciata, potrà avere, su richiesta dell'interessato, la seguente durata:
 - dehors stagionale: per un periodo complessivo fino a 12 mesi, a far data dal giorno del rilascio della concessione;
 - dehors continuativo: oltre i 12 mesi fino ad un periodo complessivo non superiore a dieci anni, a far data dal giorno del rilascio della concessione.
2. La richiesta di rinnovo della concessione, purché non intervengano modifiche della struttura o del contesto d'ambito, deve essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza della precedente concessione, sulla base di una semplice domanda, pena la rimozione della struttura.
3. La concessione è collegata alla durata dell'eventuale occupazione di suolo pubblico e comunque alla durata dell'attività connessa; scaduta la concessione di suolo pubblico oppure cessata l'attività, la concessione cessa automaticamente di avere validità e la struttura temporanea deve essere definitivamente rimossa.
4. È comunque possibile richiedere voltura del titolo rilasciato, previa presentazione di apposita domanda.
5. La domanda di rinnovo deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehor a quello precedentemente concesso.
6. Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relativa a forma, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente concessa, in forma di variante, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento.
7. Alla scadenza della concessione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente il dehors, provvedendo alla perfetta pulizia dell'area ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 10 – TASSE

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è soggetta al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico come definito dal Regolamento comunale per l'applicazione della tassa occupazione spazi e aree pubbliche, approvato con delibera C.C. n. 41 del 2/5/1994 e s.m.i.

Art. 11 – SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI AD OCCUPARE SUOLO PUBBLICO CON DEHORS

1. La concessione è sospesa quando:
 - gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa;
 - in caso di inottemperanza a quanto disposto dal precedente art. 5 comma 1.
2. La concessione è revocata previa diffida dal responsabile del procedimento, quando:
 - la mancanza di manutenzione comporti danno al decoro e pericolo per le persone e alle cose;
 - agli elementi ed alle strutture componenti i dehors siano apportate modificazioni rispetto alle tipologie e caratteristiche autorizzate;
 - le attività svolte nel dehors siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle autorità competenti;
 - in caso di mancato pagamento della tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico;
 - in caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1.

Art. 12 – SANZIONI

1. Fatte salve le diverse sanzioni per la violazione di norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali, ecc., per l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento si applicano i disposti dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 16 della Legge n. 3/2003.
2. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
3. Per l'occupazione abusiva si applica la sanzione prevista dall'art. 30 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa occupazione spazi e aree pubbliche (TOSAP), approvato con Delibera C.C. n. 41 del 2/5/1994.

Art. 13 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato, si fa riferimento al D.Lgs. n. 285/1992 Codice della Strada e successive modifiche ed al Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/94 e successive modifiche.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto in relazione all'installazione di tende e insegne, si fa riferimento a quanto previsto nelle disposizioni urbanistiche-edilizie vigenti (RUE Tomo III intercomunale).
3. Il presente documento ha natura regolamentare ed entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione. Dalla medesima data, le disposizioni del presente atto prevalgono su ogni disposizione, atto deliberativo, circolare o altro atto comunale comunque denominato di natura regolamentare, che sia in contrasto con la materia disciplinata dal presente testo.
4. Le concessioni di suolo pubblico già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente atto dovranno essere resi conformi a quanto ivi previsto, con la prima modifica della concessione o degli arredi e strutture da cui è composto il dehor.
5. Le concessioni ad occupare suolo pubblico con dehors relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono rilasciate sulla base delle disposizioni e modalità di funzionamento previste nel presente regolamento.
6. In caso di mancato adeguamento entro i termini previsti l'Amministrazione può procedere con la revoca della concessione.
7. Sono esclusi dalla presente disciplina i gazebo e le strutture temporanee allestite in occasione di particolari manifestazioni o eventi da parte di enti, organizzazioni, associazioni, sindacati, partiti e similari per un tempo limitato, fermo restando l'obbligatorietà di ottenere la prevista concessione di occupazione di suolo pubblico.

SCHEDA A

TAVOLINI E SEDIE

L'occupazione con sedie e tavolini privi di copertura è da considerarsi come la massima soluzione ammessa per i percorsi porticati, con gli accessori quali fioriere e/o elementi di delimitazione.

I tavoli potranno essere di forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile. Potranno essere in metallo verniciato, con finitura opaca, semilucida o micacea, dei colori nella gamma dei grigi, verdi scuri, ecrù, bianchi e panna, in metallo con finitura satinata o corten, in pietra, o in legno al naturale o tinti in tonalità medio-scure. Sono ammesse altre gamme di colori per i dehors esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, fatta salva la necessità del loro adeguamento in occasione del primo ammodernamento dell'attività.

Le sedie dovranno essere coordinate ai tavoli e dello stesso materiale. Forma e disegno quanto più lineari possibile.

Sono in ogni caso escluse le materie plastiche termoplastiche di bassa qualità.

È in ogni caso da privilegiare l'uso di materiali ecologici, riciclabili e riciclati di buona qualità e a basso impatto ambientale ed energetico.

Su tavolini e sedie e tende non è consentito apporre messaggi pubblicitari ad eccezione del nome dell'attività.

OMBRELLONI E TENDE

Gli ombrelloni potranno essere di forma rotonda, quadrata o rettangolare, in tessuto di cotone, impermeabile, antimuffa e ignifugo, di colore chiaro naturale o ecrù, o rosso bolognese in tinta unita.

Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di totale sicurezza.

Sono ammesse, salvo le limitazioni in edifici tutelati dalla Soprintendenza, tende a rullo con ancoraggio mediante aste fisse incernierate alla muratura in tessuto impermeabile, antimuffa e ignifugo, di colore chiaro naturale o ecrù o rosso bolognese o in altro colore consono col contesto architettonico di inserimento e, comunque, in tinta unita.

Su ombrelloni e tende non è consentito apporre messaggi pubblicitari ad eccezione del nome dell'attività.

PEDANE

La pedana dovrà essere appoggiata in modo da non danneggiare la superficie del manto stradale, garantendo l'ispezionabilità di eventuali pozzetti e lo smaltimento dell'acqua piovana. Qualora si tratti di pavimentazioni modulari sopraelevate devono essere opportunamente delimitate, avere altezza minore o uguale a cm 15, salvo casi particolari, ed ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.

Tappeti e pavimentazione devono armonizzarsi al colore della pavimentazione circostante.

Il dislivello dei bordi delle pareti sopraelevate va adeguatamente evidenziato.

PANNELLATURE VETRATE E SPECCHIATURE

Le pannellature vetrate, consentite sino ad un'altezza massima di cm 100 dovranno essere trasparenti, di tipo antinfortunistico.

Per le specchiature è preferibile l'utilizzo di vetri del tipo antisfondamento. È ammesso l'uso del policarbonato su limitate porzioni del dehor.

VASI E FIORIERE

È ammessa la posa di vasi o fioriere mantenute a regola d'arte. Essi dovranno essere di buona qualità e coordinati tra loro

ILLUMINAZIONE

Sono ammessi corpi illuminanti da inserire armonicamente ed a condizione che l'illuminazione sia concentrata all'interno del suolo concesso e non crei interferenze o abbagliamento esterno, non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche e non arrechi danno ai conducenti dei veicoli.

L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità con le vigenti norme CE.

Eventuali faretto a parete dovranno essere realizzati con apparecchi di tipo stagno, di uguale foggia rispetto alle luci esistenti sulla facciata dell'immobile.

RISCALDAMENTO

È consentito installare, all'interno dello spazio concesso, elementi riscaldanti delle tipologie più semplici, di colore nero o acciaio. Detti impianti, certificati secondo norme CE con omologazione che attesti la conformità del prodotto, devono essere posizionati in maniera tale da non costituire pericolo e/o intralcio per gli utenti.